

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2020, n. 8-912

L. 157/1992 e s.m.i., l.r. 5/2018 e s.m.i.. Integrazione dell'allegato A) della DGR n. 5-42 del 5 luglio 2019 di approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2019/2020 e delle relative istruzioni operative supplementari. Recupero giornate di caccia programmata al cinghiale non fruite.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

con la D.G.R. n. 5-42 del 05 luglio 2019 è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2019/2020 e le relative istruzioni operative supplementari;

l'allegato A) lettera p) della citata deliberazione prevede l'esercizio venatorio alla specie cinghiale in forma non selettiva dal 21 settembre al 21 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio.

Premesso, inoltre, che:

con ordinanza di calamità naturali n. 615 del 16 novembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ("Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria") è stato dichiarato nella medesima provincia di Alessandria lo stato di emergenza per 12 mesi, stato di emergenza che con successiva ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato esteso anche alle altre province piemontesi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2019 come individuate con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019.

Preso atto che:

con nota del 13.12.2019, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) CN4-CN5 ha chiesto di recuperare le giornate di caccia al cinghiale in forma programmata perse durante il periodo dal 21 al 25 novembre 2019 a causa dei menzionati eventi atmosferici;

i sopra ricordati eccezionali eventi meteorologici hanno, così come segnalato dall'ATC CN4-CN5, precluso a molti cacciatori l'esercizio all'attività venatoria al cinghiale in forma programmata nei giorni indicati nelle citate ordinanze.

Dato atto che:

la caccia al cinghiale in forma programmata (prelievo in forma singola, prelievo a squadre) consente di arginare la forte crescita dei danni da incidentalità stradale causata dalla medesima specie e di limitare l'incremento dei danni alle culture;

lo stesso ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie in questione riporta che: "*Il Cinghiale è considerata una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa International Union for Conservation of Nature (IUCN)*" (così "*Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria*").

Preso atto della nota dell'ISPRA prot. n. 73253 del 31 dicembre 2019 con la quale, in risposta ad apposita richiesta formulata dall'amministrazione regionale con nota del 18 dicembre 2019, esprime parere favorevole sul recupero delle giornate non usufruite a causa dei menzionati eventi atmosferici.

Ritenuto, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, di posticipare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma programmata sino al 30 gennaio 2020 in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) interessati dal fenomeno alluvionale, di cui alle suddette ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 615 del 16 novembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre 2019, comprese le aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e faunistico-venatorie (AFV).

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

spetterà ai Comitati di gestione degli ATC e CA nonché ai Concessionari delle AATV e AFV, previa verifica del numero delle giornate non utilizzate da parte dei cacciatori nei periodi indicati, autorizzarne il relativo recupero;

i Comitati di gestione degli ATC e CA nonché i Concessionari delle AATV e AFV che intendono recuperare le giornate di caccia al cinghiale in forma programmata perse durante i periodi sopraindicati devono darne previa comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, con indicazione delle giornate in cui verrà effettuato il recupero.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire, ad integrazione dell'allegato A della DGR n.5-42 del 05 luglio 2019 e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, di posticipare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma programmata sino al 30 gennaio 2020 in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) interessati dal fenomeno alluvionale, di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 615 del 16 novembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre 2019, comprese le aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e faunistico-venatorie (AFV);
- di stabilire che spetterà ai Comitati di gestione degli ATC e CA nonché ai Concessionari delle AATV e AFV, previa verifica del numero delle giornate non utilizzate da parte dei cacciatori nei periodi indicati, autorizzarne il relativo recupero;
- di stabilire che i Comitati di gestione degli ATC e CA nonché i Concessionari delle AATV e AFV che intendono recuperare le giornate di caccia al cinghiale in forma programmata perse durante i periodi sopraindicati devono darne previa comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, con indicazione delle giornate in cui verrà effettuato il recupero;
- di stabilire che il presente provvedimento produce i suoi effetti il giorno successivo alla sua approvazione, previa tempestiva comunicazione ad opera del Settore competente, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena comunicazione dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)